

Iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa»

Accettata il 9 febbraio 2014

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art 121, rubrica

Legislazione sugli stranieri e sull'asilo

Art. 121a Regolazione dell'immigrazione

¹ La Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

² Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell'asilo incluso. Il diritto al soggiorno duraturo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato.

³ I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del permesso di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d'integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma.

⁴ Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

⁵ La legge disciplina i particolari.

Art. 197 n. 11

11. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Regolazione dell'immigrazione)

¹ I trattati internazionali che contraddicono all'articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

² Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

¹ RS 101

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ Con decreto del 27 settembre 2013² il Consiglio federale ha sottoposto la presente modifica costituzionale al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il 9 febbraio 2014³ essa è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni.

³ Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 9 febbraio 2014.

13 maggio 2014

Cancelleria federale

² FF **2013** 6303 275, **2012** 3451, **2011** 5663

³ FF **2014** 3511

⁴ RS **161.1**